Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 11 agosto** — **Numero 191**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » » 42 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

di spedizione degli atti del Governo

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in foglio sciolto dal n. 601 al n. 900, meno i nn. 859 e 897 non ancora stampati, ed i nn. 614 — 615 — 617 — 618 — 639 — 669 — 671 inviati precedentemente, più i nn. 901 — 903 — 905 allegati per ragioni di stampa ad altri decreti, meno i nn. 602 — 607 — 627 — 636 — 637 — 640 — 642 — 644 — 645 — 646 — 647 — 648 — 649 — 650 — 651 — 652 — 653 — 654 — 655 — 656 — 659 — 660 — 681 — 686 — 688 — 691 — 692 — 693 — 694 — 723 — 724 — 725 — 737 — 738 — 743 — 744 — 745 — 746 — 747 — 753 — 754 — 755 — 756 — 757 — 758 — 759 — 760 — 761 — 778 — 781 — 782 — 783 — 785 — 786 — 787 — 788 — 789 — 790 — 791 — 792 — 793 — 794 — 826 — 827 — 828 — 829 — 830 — 831 — 832 — 833 — 834 — 835 — 841 — 842 — 847 — 848 — 849 — 863 — 864 — 865 — 866 — 867 — 868 — 869 — 870 — 883 — 890 ed i nn. 2133 e 2134 del 1918, che, per disposizione del Ministero di grazia e giustizia, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1907, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutili corrispondenze è bene che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in foglio sciolto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1333 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 625, che, oltre a dettare varie altre disposizioni, sospendeva le nomine di nuovi impiegati nelle Amministrazioni dello Stato ed i concorsi relativi:

Visti i decreti-legge emanati durante la guerra coi poteri straordinari conferiti al Governo del Re che, istituendo nuove tasse e modificando l'organizzazione

di altre esistenti, accrebbero le attribuzioni ed il lavoro degli uffici del registro:

Ritenuta la necessità, in considerazione appunto del maggior lavoro che deriva agli uffici da queste nuove tasse, di coprire al più presto i posti vacanti in ruolo di ricevitori del registro, facendo cessare il sistema delle reggenze agli ispettori, dispendioso per l'Amministrazione e pericoloso per il rallentamento che ne deriva alle funzioni ispettive di vigilanza e di controllo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a bandire, con le norme indicate negli articoli seguenti e con quelle da emanarsi con decreto Ministeriale, un concorso per titoli a 150 posti di volontario nell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse.

Art. 2.

Il titolo di studio minimo per essere ammesso al concorso è la licenza liceale o di Istituto tecnico.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione nominata dal ministro, composta di tre membri aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione o grado equiparato.

A parità di titoli, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra od abbiano riportato ferite in combattimento o siano insigniti di decorazioni al valor militare e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva la graduatoria dei vincitori.

Art. 3.

Il limite massimo di età per essere ammesso al concorso è fissato in 35 anni.

Art. 4.

I volontari vincitori del concorso non potranno conseguire la nomina a ricevitore del registro prima di avere prestato effettivo servizio per dodici mesi e di avere conseguito la dichiarazione di idoneità da un'apposita Commissione nominata dal ministro che giudicherà sulla base del servizio prestato.

Art. 5.

Ai volontari è assegnata una indennità mensile di L. 120 se prestano servizio nella residenza della loro famiglia o in quella che essi avevano anteriormente alla nomina. Tale indennità è elevata a L. 240 quando siano assegnati o trasferiti d'ufficio in altra sede.

Le dette indennità cessano durante il tempo in cui i volontari sono adibiti alla reggenza di uffici con diritto alla percezione dell'aggio relativo, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 6.

Gli attuali volontari saranno nominati ricevitori del registro ai posti a ciascuno di essi già riservati nel ruolo anche quando non abbiano compiuto i dodici mesi di tirocinio, a mano a mano che saranno riconosciuti idonei alla direzione di un ufficio a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Anche gli attuali aiuto ricevitori saranno nominati ricevitori del registro ai posti disponibili nel loro ordine di anzianità, quando ne siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1338 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni degli uffici esecutivi demaniali della città di Modena sono variate, e risultano dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

L'ufficio del demanio della suddetta città assume la denominazione di « Ufficio degli atti giudiziari, bollo e demanio ».

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli uffici infradescritti, viene determinata, in via presuntiva, come segue:

per l'ufficio di registro, L. 1.271.543,27;

per l'ufficio degli atti giudiziari, bollo e demanio, L. 887.347,10.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA

dei servizi attribuiti ai singoli uffici demaniali di Modena.

Ufficio del registro.

§ 1.

Successioni, con diritti catastali relativi.
Manimorte.
Atti pubblici, coi diritti di segreteria, di catasto e di archivio.
Atti privati, coi diritti di catasto e di archivio.
Credito fondiario.
Diritti di segreteria.
Diritti per inserzioni.
Diritti catastali, col servizio dei certificati, copie od estratti di mappa.
Diritti di scritturazione.
Diritti di autore, privative industriali, ecc.
Entrate eventuali tasse.

§ 2.

Tasse sugli autoveicoli.

§ 3.

Valori bollati venduti direttamente, per i soli atti dell'ufficio.
Marche per pesi e misure.

Ufficio degli atti giudiziari, bollo e demanio.

§ 1.

Atti giudiziari, coi diritti catastali e di archivio e col bollo speciale.

Tasse di bollo diverse, con le tasse a debito e col bollo speciale sui provvedimenti.

Tasse in surrogazione.

Tasse ipotecarie a debito.

Tasse e marche per concessioni governative, con le licenze di caccia e porto d'armi ed esclusi i diritti di segreteria.

Tasse di bollo per gioielli.

Tasse di bollo per profumerie.

Tasse di bollo sui conti dei trattori.

Tasse di bollo sui teatri.

Tasse di bollo sulle tramvie.

Tasse di bollo inserzioni giornali.

Tasse di bollo vini e liquori venduti in bottiglia.

Tasse scolastiche.

Tasse varie.

Tasse monta cavalli stalloni.

Entrate eventuali tasse suddette.

Prodotto dei beni del demanio.

Redditi di enti amministrati.

§ 3.

Valori bollati venduti direttamente.

Fascette bollate per profumerie id.

Marche sui conti dei trattori.

Biglietti per cinematografi.

Valori bollati venduti a distributori, con tutti i distributori secondari.

Fascette bollate per profumerie id.

§ 4.

Tassa farmacie.

§ 5.

Multe e spese di giustizia, col bollo sulle sentenze e decreti penali.

§ 6.

Esazione di capitali.

Avvertenza. — L'Ufficio seguiterà ad avere l'amministrazione del Fondo per il culto e le altre aziende speciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

***Il numero* 1360 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D' ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato che recenti fatti hanno dimostrato come la illegittima detenzione da parte di privati di armi e munizioni sottratte allo Stato o altrimenti procacciate, costituisce un grave pericolo per la incolumità dei cittadini, la sicurezza dei trasporti e la tranquillità della vita civile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detenga e conservi:

1° armi da fuoco sia da guerra che da caccia di qualsiasi modello italiano o estero o relative loro parti;

2° armi bianche, come sciabole, baionette, pugnali e simili o parti di esse atte a nuocere;

3° cartucce di qualsiasi genere e in qualsivoglia quantità;

4° bombe a mano o da fucile di qualunque tipo, tanto cariche quanto vuote, nonchè ordigni esplosivi di qualsiasi specie;

5° materie esplodenti, come dinamiti, polveri bianche o nere e altri preparati di analogo effetto, in qualsiasi quantità;

deve farne denunzia per le quantità possedute e non appena ne sarà pervenuto in possesso, all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questo manchi, al Comando dei RR. carabinieri.

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine per la denunzia sarà stabilito dal prefetto di ciascuna Provincia con apposito manifesto.

Art. 2.

L'obbligo della denunzia ed anche quello della consegna a norma dei successivi articoli, è imposto pure a chiunque, abitando un locale o una casa ove si trovino le armi, le munizioni o gli esplosivi, abbia la possibilità di eseguirla anche se non li ha introdotti nella casa o nel locale dove si trovano ed anche se ne ignori la provenienza.

L'obbligo della denuncia si estende alle persone debitamente autorizzate alla fabbricazione, introduzione e commercio delle armi e delle materie esplosive, nonchè alle persone munite del permesso di porto d'armi.

Art. 3.

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente articolo:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte, autorizzate da più di un anno, di armi artistiche rare od antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi e delle munizioni loro consentite.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno peraltro la facoltà di eseguire, quando lo ritengano necessario, ogni verifica di controllo anche nei casi contemplati nel presente articolo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritengano indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Art. 4.

I materiali indicati ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 devono essere immediatamente consegnati nel termine ivi stabilito all'autorità presso la quale è prescritto di eseguirne la denunzia.

Nei riguardi dei materiali indicati ai numeri 1, 2 e 3 del citato art. 1, il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque epoca che siano consegnati a determinati depositi, dove saranno temporaneamente custoditi, senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, che rilascerà ricevuta agli interessati.

Art. 5.

Ai contravventori all'obbligo della denunzia di che nei precedenti articoli sono applicabili le penalità stabilite dall'art. 468 del Codice penale.

Chi non eseguisce la consegna prescritta negli articoli precedenti e nel termine stabilito, è soggetto allo immediato arresto ed è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, secondo la quantità o la qualità degli oggetti non consegnati e incorre altresì nella interdizione dai pubblici uffici per non meno di due anni e non più di cinque successivi alla espiazione della pena restrittiva della libertà personale.

In ogni caso il materiale viene confiscato.

Art. 6.

Le pene stabilite nel precedente articolo sono inflitte per la sola infrazione dell'obbligo sancito dagli articoli 1 e 2, senza pregiudizio di quelle maggiori, applicabili a norma del Codice penale o di altre leggi speciali, se la detenzione illecita di armi, munizioni

od esplosivi avesse relazione con reati nei medesimi preveduti e puniti.

L'adempimento dell'obbligo della denunzia dei materiali indicati nell'art. 1 nel termine ivi prescritto esime il denunciante da qualsiasi responsabilità nella quale, pel fatto della illecita detenzione, possa essere incorso fino al momento della denunzia.

Art. 7.

Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia o indizio della esistenza in qualsiasi abitazione o locale pubblico o privato di oggetti indicati nell'art. 1 e non denunziati o consegnati a norma degli articoli 2 e 4, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Se vi sia indizio di celamento o ragione di temere prossimo pericolo, i provvedimenti suindicato debbono essere presi senza attendere alcuna scadenza di termini.

In qualsiasi caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all'arresto immediato dei colpevoli, i quali sono considerati in istato di flagranza, anche se non siano presenti alla perquisizione e al sequestro.

Nei casi menzionati nei due precedenti capoversi, la pena da infliggere non è minore di un anno di detenzione e può essere aumentata fino a cinque anni, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici a norma dell'art. 4.

Si applica in ogni caso la disposizione dell'art. 5.

Art. 8.

Se il giudice riconosce che le infrazioni degli obblighi stabiliti nell'art. 2 siano state commesse senza dolo, può infliggere soltanto la multa, con riguardo alla quantità e qualità degli oggetti non consegnati.

Art. 9.

Restano consentiti, a norma delle leggi vigenti e con le discipline e guarentigie ivi stabilite, la detenzione e l'impiego di materie esplodenti destinate esclusivamente ad usi industriali, scientifici o agrari, a favore dei privati e degli enti a tale detenzione e impiego autorizzati in conformità delle stesse leggi.

Art. 10.

I combattenti che, ritornando dalla guerra, hanno riportato armi o munizioni solamente per ricordo della propria partecipazione alle azioni militari, possono essere dispensati dalle autorità incaricate della esecuzione di questo decreto dall'obbligo della relativa consegna, purchè ne facciano denuncia nel termine dell'art. 1, a condizione che si tratti di quantità e qualità di oggetti non eccedenti la proporzione di un semplice ricordo personale. La dispensa può essere negata se la quantità e qualità di armi e munizioni detenute non corrispondano al fine suindicato. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dovranno eseguire le convenienti verificazioni e provvedere, quando occorra, in conformità a quanto è disposto nel capoverso dell'art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la grazia, giustizia e culti, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro e approvvigionamenti e consumi, e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aumentato di lire 40 milioni il fondo di 80 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 per anticipazioni da accordarsi ad Istituti di credito agrario, Istituti ed enti di credito ordinario e cooperativo in genere, Casse di risparmio ordinarie e Monti di pietà, al fine di porli in grado di accordare sovvenzioni agli agricoltori del Veneto con le norme e per gli scopi di cui ai decreti stessi.

Art. 2.

Il ministro per l'agricoltura potrà, di accordo col ministro delle terre liberate, stabilire norme e condizioni per la concessione delle sovvenzioni.

È, inoltre, in facoltà del ministro per l'agricoltura stabilire norme e condizioni per la vigilanza sull'impiego delle somme e disporre l'anticipato rimborso delle sovvenzioni, ancorchè accordate in virtù dei precedenti decreti, qualora, a suo giudizio insindacabile, risulti opportuno ed equo.

Art. 3.

L'aumento di spesa di L. 27.000 annue concesso dal decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190, per compenso di lavori straordinari relativi al credito agrario sarà iscritto al cap. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1919-920 e capitoli corrispondenti negli esercizi successivi, del quale cap. 6 la dizione resta così modificata: « Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura per l'esecuzione di provvedimenti legislativi riguardanti il credito agrario ».

Per le spese di ispezioni e di missioni relative al servizio del credito agrario sono concesse annue lire 30.000 da iscriversi in aumento al capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 « Ispezioni e missioni all'interno e all'estero e rappresentanze a congressi e ad esposizioni ».

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1324 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, che dà facoltà al Governo del Re di modificare la composizione e le attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, di cui all'art. 33 del testo unico 10 novembre 1910, n. 647;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1192;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai componenti della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e altri territori laziali, indicati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1192, è aggiunto un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti, da designarsi dal presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera stessa.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

NITTI — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1335 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per la durata di anni settanta, con sede in Carrara, un ente autonomo con la denominazione « Ente portuale di Carrara » per la costruzione di opere e gestione delle aree e degli arredamenti relativi nel porto di Avenza (Marina di Carrara).

Art. 2.

L'ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) un membro nominato dal ministro del tesoro;

c) due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal ministro dei lavori pubblici;

d) un membro in rappresentanza dell'Amministrazione della marina mercantile nominato dal ministro dei trasporti;

e) due rappresentanti del comune di Carrara;

f) un rappresentante della provincia di Massa e Carrara;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Carrara.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione presenterà entro due mesi dalla sua prima convocazione ai ministri dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari il regolamento per la costituzione organica e per il funzionamento dell'Ente da approvarsi mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Le eventuali modificazioni del regolamento che in avvenire si rendessero necessarie saranno approvate con le formalità suddette.

Art. 4.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi ed inteso il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi, a meno che circostanze straordinarie non ne richiedano la proroga.

Art. 5.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 10 giugno 1919 tra i delegati dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti ed il sindaco di Carrara per la concessione, all'ente, della costruzione ed esercizio delle opere in essa indicate.

Art. 6.

Per provvedere alle spese che gli competono l'Ente portuale di Carrara dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) contributo dello Stato in L. 6.160.000,00;

b) contributo nella misura di legge degli enti interessati alle opere;

c) proventi di concessione d'uso o affitti di aree, banchine fabbricati, locali, impianti e meccanismi del porto;

d) proventi di tasse portuali di cui all'art. 8;

e) la parte del provento della tassa sui marmi istituita con la legge 15 luglio 1911, n. 749, che il comune di Carrara intenda erogare per la costruzione ed esercizio del porto a termini della legge medesima;

f) proventi eventuali da oblazioni, da operazioni finanziarie consentite per legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 7.

Le quote di contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sull'ammontare delle opere eseguite in ogni esercizio finanziario, saranno corrisposte all'Ente portuale dagli interessati dopo la chiusura dell'esercizio stesso e comunque non oltre l'esercizio successivo.

Art. 8.

È data facoltà all'Ente portuale di Carrara d'imporre e di riscuotere:

a) una tassa portuale non superiore a L. 1 per tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio non superiore a centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

Tali tasse potranno essere accertate e riscosse anche dall'Amministrazione doganale col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica e saranno versate all'ufficio

di cassa dell'ente, sul cui bilancio graveranno le relative spese di riscossione.

Art. 9.

Per la provvista dei fondi necessari e per il rimborso al comune di Carrara delle somme che furono, prima della costituzione dell'ente, erogate per gli studi preliminari inerenti alla concessione, l'ente ha facoltà di contrarre prestiti anche con emissione di obbligazioni con ammortamento in un periodo non superiore a 50 anni dalla data di ultimazione delle opere e secondo il piano che sarà approvato dal ministro del tesoro.

La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere all'ente, per le spese che gli competono, mutui alle condizioni di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1398.

Art. 10.

In conformità di quanto è stabilito con l'art. 7 dell'annessa convenzione, saranno trasmessi al Ministero dei lavori pubblici dall'ente i progetti esecutivi delle opere il cui importo superi le lire 100,000 e le varianti che fossero ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori quando richiedano una spesa superiore a lire 100,000 o modifichino parti essenziali dei progetti già approvati.

I progetti esecutivi e le varianti d'importo inferiore alle lire 100,000 saranno approvati dal Consiglio d'amministrazione con l'intervento del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Al collaudo delle opere i cui progetti sono stati preventivamente approvati dallo Stato provvederà il Ministero dei lavori pubblici cui l'ente trasmetterà gli atti contabili.

Quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli, il relativo certificato sarà trasmesso all'ente per l'approvazione e per gli altri ulteriori provvedimenti stabiliti dalle norme vigenti per la esecuzione dei lavori di conto dello Stato.

L'ente, prima di approvare gli schemi di transazione che potranno essere concordati tra l'ente stesso e l'impresa in conseguenza di contestazioni dipendenti dall'appalto, dovrà promuovere su di essi, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, il parere dei corpi consultivi prescritto, in simili casi, per l'Amministrazione dello Stato, quando ciò che si promette o si abbandona o si paga superi le L. 25,000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Art. 12.

Le opere contemplate nel progetto 27 marzo 1912, tenuto a base della convenzione 10 giugno 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 13.

Tutti i redditi di qualunque natura di pertinenza dell'ente, nonchè gl'interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 gli atti e documenti che occorreranno alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'ente ed i contratti di esso con altri enti pubblici o con privati, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere portuali, sono esenti da ogni tassa, tranne il diritto fisso di L. 2,70 per la registrazione.

Art. 14.

L'ente potrà delegare un suo funzionario a stendere e ricevere gli atti indicati nell'articolo precedente, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed a tale uopo detto funzionario avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato.

I relativi diritti, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, saranno ripartiti per metà all'ente e per metà al detto funzionario.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata per anni 50, a partire dall'esercizio 1920-921, la annua somma di L. 363.815,76 per corrispondere all'ente il concorso fissato dall'art. 4 della convenzione.

Art. 16.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1342 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il R. decreto 23 agosto 1914, n. 1000;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, numero 1356;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Allo scopo di equiparare nel trattamento di trasferimento e di missione il personale militare e quello civile metropolitano e coloniale addetto in Libia ai servizi militari, con quello del personale civile addetto al servizio civile, pure in Libia;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra, per le finanze e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio al 16 ottobre 1918, agli ufficiali, al personale civile ed agli operai a ruolo dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, agli ufficiali adibiti in Libia a funzioni civili o politiche, agli ufficiali della R. guardia di finanza, agli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia che prestano servizio in Libia, al personale metropolitano dipendente dal Ministero della guerra destinato in Tripolitania ed in Cirenaica, rimpatriato o trasferito da una ad un'altra di dette Colonie, nonchè a ciascuno dei componenti la rispettiva famiglia è rimborsata, pei viaggi sui piroscafi, la spesa effettiva del biglietto di trasporto personale nella classe e con la tariffa spettante giusta le norme vigenti, vitto obbligatorio compreso, aumentata di un decimo.

Per ottenere tale rimborso devesi giustificare l'acqui-

Carmelo di Francesco, soldato, L. 420 — Mengo Giuseppe di Nazzareno, id., L. 630 — Giuepri Rachele di Balducci Domenico, id., L. 630,

Costa Antonio di Angelo, soldato, L. 630 — Tini Eugenio di Virgilio, id., L. 630 — Lanzisera Leonardo di Giuseppe, caporale, L. 840 — Montefusco Carmela di Criscio Mario, sottotenente L. 803 — Modenese Erminia di Luciano, soldato, L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 luglio 1919

(Continuazione).

Presidenza del presidente BONASI.

DEL CARRETTO. Noi avevamo fino al 1914 creato intorno al milione di cavalli idro-elettrici effettivi, aumentati e di molto dal 14 ad oggi.

E parla dei grandi risultati economici che si potrebbero ottenere col piano regolatore delle forze idro-elettriche, colla creazione dei bacini montani, con lo spostamento di una massa di energie da un bacino all'altro, profittando dei recenti altissimi potenziali delle reti di trasporto. Se si giungesse all'utilizzazione completa del milione di cavalli elettrici già impiantati, la forza attuale si quadruplicherebbe.

Il nostro principale difetto è stato sempre quello di tendere a soluzioni di problemi parziali e singoli, ma mai di affrontare soluzioni organiche complete, che, se pure parzialmente eseguite, hanno sempre il grande pregio di conservare l'unicità d'indirizzo.

La relazione della Commissione surricordata, che è a disposizione del Senato, tratta diffusamente tutti i lati del complesso problema. E li accenna notando che alcuni emendamenti proposti dalla Commissione hanno trovato favorevole accoglimento nella relazione del senatore Rolandi-Ricci.

Propone il seguente comma aggiuntivo all'art. 28:

«Con le norme e garanzie di cui sopra è concesso altresì ai Comuni che sono attraversati dalle linee di derivazione di forza idroelettrica, riuniti in Consorzio, ove occorra, ancora una quantità totale di energie elettriche non superiore al 5 0|0 di quella derivata, da destinarsi esclusivamente ai bisogni agricoli dei territori dei Comuni medesimi.

Per la esecuzione delle opportune opere necessarie alla derivazione ed utilizzazione della energia concessa sarà provveduto con i criteri di cui nella legge 10 gennaio 1915 sul concorso dello Stato nelle opere di irrigazione ».

Esaminato il problema in sè stesso nei suoi rapporti con la economia nazionale, risulta come e quanto la sua soluzione concorra, con lo sviluppo dei trasporti, con la costruzione di un naviglio mercantile proporzionato ai bisogni, della cui deficienza sentiamo e sentimmo tutto il danno, a formare la solida base della nuova struttura economica del paese.

Il riequilibrio della Società sta nella grande intensificazione dell'attività umana non più assorbita dalla guerra, e dalle sue esigenze, ma dal fecondo lavoro di pace. A questo altissimo fine, tutti gli uomini d'ordine a qualsiasi gradazione politica appartengano debbono ispirare la loro azione. E l'Italia che durante la guerra seppe dar prova di grande saldezza morale, dovrà ora con non minore energia provvedere agli urgenti problemi di carattere sociale, economico e politico.

Una nuova èra ci attende e noi dobbiamo lavorare a rinnovare le fonti dell'attività umana, fondendo in un'unica forza le forze di tutte le classi, che nella guerra rinnovarono la più nobile fratellanza, suggellata dai dolori e dai sacrifizi. Da ciò nascerà il futuro assetto sociale avvolto in una visione di benessere e di progresso. Ma anche le amarezze e le delusioni di questa ora di attesa, siano monito di un nuovo compito per noi e per le generazioni future, cui lasceremo in retaggio un'Italia più grande e più forte, che in questa immane lotta, affrontata con sì alta idealità, ha suggellato il ciclo storico della sua imperitura grandezza. (Vivissimi applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rimanda il seguito della discussione a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 16.

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 30 luglio 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16,10.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

BERGAMASCO. Presenta la relazione della Commissione di contabilità interna sul bilancio interno del Senato 1919-920.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente la derivazione di acque pubbliche.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (numeri 316-*A-bis*, 327-*A-bis*, 416-*A-bis* e 316-*bis-A*).

PRESIDENTE. Ricorda che continua la discussione generale sul disegno di legge.

FERRARIS CARLO. Un punto importante non è stato accennato dai precedenti oratori: quello della natura dei pareri da darsi dal Consiglio superiore delle acque.

L'Ufficio centrale vuole che il parere sia sempre conforme; che, cioè, il ministro non possa spostarsi da esso; ed il relatore spiega che ciò non menoma la responsabilità del ministro, perchè questi qualora dissentisse, potrebbe non provvedere.

Gli sembra che vi possa essere responsabilità quando non vi è libertà. Astenersi dal provvedere, può danneggiare il pubblico.

A dimostrare fondata la sua osservazione, fa alcuni esempi e cita alcuni articoli del disegno di legge.

Quanto alla costituzionalità del disegno legge, rileva che oramai si tratta di provvedimento attuato; però dichiara che voterà contro la istituzione dei tribunali territoriali, se non si verificherà una condizione speciale.

Avrebbe voluto si fosse fatta un'indagine sull'attività del tribunale superiore delle acque e delle questioni sottoposte al suo giudizio. Finchè non sarà data dimostrazione che non si tratti di un organo inutile, destinato solo ad eccitare la litigiosità, non voterà favorevolmente. Dal ministro di grazia e giustizia attende una dichiarazione come professore di ordinamento giudiziario e di procedura civile; se, in qualità di cultore di tali materie avrebbe consentito nella istituzione dei tribunali territoriali.

Alla difficoltà, portata dallo sciopero tipografico, se ne aggiunge un'altra grave: quella che i testi del disegno di legge sono sei; quindi non è facile venire ad una determinazione delle formule degli articoli, i quali poi sono dettati con poca esattezza.

Nel capo 2° si vuol convertire in legge il piccolo Codice di procedura che con miglioramenti riproduce il regolamento vigente. Egli crede che come si è fatto per la giurisdizione delle sezioni 4ª e 5ª del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, la procedura possa trovar luogo nel regolamento da compilarsi dal Governo per delegazione legislativa.

Non crede che si possa chiamare socialistico il disegno di legge; se così fosse bisognerebbe chiamare socialistica tutta la legislazione ferroviaria. Crede che bisogna allargare il principio della indennità per togliere la vernice socialistica che si può trovare nel disegno di legge.

La questione finanziaria è la parte debole del progetto; e ri-

chiama su di essa l'attenzione del Senato e del ministro dei lavori pubblici.

Ritiene che il sussidio da darsi sia molto insufficiente.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici (Interrompendo). Vi è già un emendamento che sarà presto distribuito ai senatori.

FERRARIS CARLO. Vorrebbe che le parole bonifica agraria nell'art. 42 fossero sostituite da quelle del decreto 12 febbraio in cui si parla di irrigazione e d'impianti idroelettrici pel prosciugamento e per la bonifica agraria di vasti territori, sia per seguire il concetto del ministro che propose il disegno di legge, sia per soddisfare desideri espressi dal senatore Del Carretto.

Dichiara che presenterà degli emendamenti anche riguardanti la forma degli articoli non per vanità, ma per tecnica legislativa; perchè le disposizioni dei progetti di legge debbono essere chiare e precise in modo che si ricorra ai tribunali quanto meno è possibile (Bene!).

ROTA. Osserva che forse era meglio che questo disegno di legge si fosse discusso in momenti più opportuni; poichè, se il Senato vi apportasse delle modificazioni, essendo difficile che l'altro ramo del Parlamento abbia il tempo di discuterlo, o l'attuazione del decreto-legge dovrebbe essere sospesa, o dovrebbe continuare senza tenere alcun conto delle modificazioni stesse.

Plaude al concetto fondamentale onde originò il decreto-legge, cioè l'intento di trarre maggior profitto dalle ricchezze idriche nazionali sia per ottenerne luce, sia per ricavarne forza motrice. Senonchè esso è ecceduto concludendo diritti privati ed introducendo una nuova magistratura, che venne condannata anche da eminenti giuristi.

Riconosce che nel decreto-legge vi sono alcune disposizioni che debbono essere salvate. e tra l'altre il riconoscimento di un titolo di preferenza alle concessioni pel servizio d'interesse pubblico, la semplificazione della procedura, la soppressione del diritto di priorità alle concessioni.

Ma vi sono altre disposizioni, le quali recano un grave perturbamento alle industrie, ai corpi morali ed ai Comuni che si vedono minacciati nelle loro sorgenti di attività.

Rileva l'importanza che ha il magistrato, dalle popolazioni rurali. Nella campagna l'autorità che rappresenta lo Stato è la pretura. E se ciò è vero, l'istituire per tutta l'Italia un tribunale unico, a cui si debbano sottoporre tutte le questioni che possano sorgere tra privati o tra privati e demanio, per quanto si riferisce alle derivazioni di acque, vuol dire preludere l'adito alla giustizia.

È vero che l'Ufficio centrale, preoccupato di questo gravissimo errore, ha introdotto modificazioni ed ha istituito i tribunali territoriali ed il magistrato di secondo grado, con una procedura semplice.

Ma ciò non basta perchè ciò si risolverebbe, in ultima analisi, in diniego di giustizia ed in un attestato d'insufficienza alla magistratura inferiore. E finalmente tali tribunali potrebbero avere la sorte che hanno avuto i tribunali di commercio, cioè dopo qualche tempo venir soppressi.

Nel disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, tutti i derivatori d'acque sono veduti da uno stesso punto di vista, in omaggio, dice il relatore, alla giurisprudenza stabilita dalla Cassazione di Roma, e per ovviare alla imperfetta locuzione legislativa degli articoli 1 e 24 della legge 1884.

L'oratore non crede che ai magistrati debba essere riservato il cómpito del potere legislativo; essi hanno soltanto l'obbligo di applicare le leggi. Quando il relatore dice che la Cassazione di Roma, in fatto di derivazioni di acque ha precorso la legislazione, egli non rende certo omaggio alla magistratura (Bene!).

E poi non tutte le giurisprudenze delle Cassazioni del Regno sono concordi in questo punto. Non solo la Cassazione di Roma, come appare da una sua recente sentenza, ha cambiato parere.

Il Parlamento deve fare le leggi; i magistrati debbono applicarle; e noi nel fare le leggi non dobbiamo invocare le sentenze della magistratura (Benissimo!).

E parlando della locuzione imperfetta, secondo il parere dell'Ufficio centrale, degli articoli 1 e 24 della legge del 1884, dice che locuzioni legislative imperfette potrebbero risultare da questa discussione, fatta in momento non opportuno.

Ricorda i precedenti *storico-legislativi* dei succitati *articoli* della legge del 1884 che fu il portato degli studi di ben 37 anni dei più eminenti giuristi e delle persone più sagaci e sapienti che abbiano onorato il Senato.

Nelle successive modificazioni portate alla legge del 1884 si sono sempre richiamate le disposizioni degli articoli 1 e 24; cosicchè la lamentata incompleta locuzione legislativa si è finora sempre mantenuta ed applicata, salvo le preeorrenti fantasie di alcuni magistrati (Approvazioni).

Oggi non si vuol fare una evoluzione, ma bensì una rivoluzione (Benissimo!).

È opinione diffusa di valenti giuristi che la soppressione, di cui all'art. 36 del disegno di legge, sia economicamente un danno e giuridicamente un arbitrio, politicamente un errore, come dimostra.

Concludendo dice che ha firmato l'ordine del giorno del senatore Bensa; ma, poichè quest'ordine del giorno anzichè riferirsi ai punti capitali del decreto legge, si limita a punti secondari di procedura, egli crede che, anche nell'interesse delle nostre istituzioni, e per dimostrare che lo Stato serba fede alle sue leggi sarebbe più opportuno che il Governo, sentite le osservazioni fatte in sede di discussione generale, presa visione degli emendamenti che possano essere presentati, ritiri il disegno di legge per presentarlo sotto nuova forma e sostanza a salvaguardia dei diritti dei privati; diritti che sono il cardine su cui poggia la società (Applausi vivissimi).

DE CUPIS, presidente dell'Ufficio centrale. Fra molteplici interessi, fra tendenze diverse della dottrina, trovare la via di un componimento è certo una grande fortuna; e questa fortuna ha cercato di meritare l'Ufficio centrale il quale ha avuto perfetta visione e conoscenza del grave cómpito.

Ricorda i precedenti parlamentari del disegno di legge e le cause che hanno impedito all'Ufficio centrale di riferire prima.

Il concetto fondamentale dei disegni di legge è l'interesse statale, la demanialità delle acque, che apre la via alla nazionalità delle acque, per cui lo Stato acquisterà un ingente patrimonio.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 21 luglio 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del vice presidente RAVA.

ARTOM. Esorta pertanto l'on. ministro a seguire coraggiosamente la via delle concessioni liberali, iniziata dal suo predecessore. Abbia fede l'Italia nel patriottismo della colonia, la quale sarà lo strumento più efficace di diffusione della civiltà italiana in Tripolitania. Abbia fede nella lealtà delle popolazioni arabe che ritraggono tante qualità delle nostre migliori popolazioni isolane.

Confida che per tal modo l'Italia diverrà custode e vindice dei diritti delle altre nazionalità, e segnatamente della grande nazionalità araba.

Seguendo una politica leale di collaborazione cogli arabi, la colonia cesserà presto di essere un peso ed una preoccupazione per la madre patria, per divenire un poderoso sostegno economico e politico per la nostra nazione, e la sentinella avanzata d'Italia per il progresso della civiltà araba (Vive approvazioni).

FEDERZONI, prende atto egli pure delle promesse del ministro, associandosi alle considerazioni svolte con tanta competenza dall'on. Artom.

Se si spiega come il decreto del 17 maggio abbia potuto determinare un'agitazione, è convinto che, se questa fu promossa in buona fede, cesserà senz'altro dopo le dichiarazioni del Governo. Che se non dovesse cessare ciò significherebbe che non fu promossa

in buona fede ed in questo caso il Governo avrebbe il dovere di prendere i provvedimenti opportuni per ricondurre in colonia la tranquillità e la calma.

ROSSI, ministro delle colonie, conferma che pur ritenendo l'agitazione sproporzionata, provvederà con nuovo decreto a chiarire le disposizioni che l'hanno occasionato, dopo di che ha la certezza che l'agitazione stessa avrà fine.

FEDERZONI svolge la seguente interpellanza al ministro dell'industria e degli approvvigionamenti « per sapere quali provvedimenti abbia preso e intenda prendere per evitare la grave crisi annonaria che minaccia la capitale ».

Rileva che il decreto con cui in seguito alle agitazioni popolari fu ribassato del 50 per cento il prezzo dei generi alimentari, costituì un provvedimento inconsulto e pericoloso perchè destinato a rimanere privo di utili effetti e produttivo invece di pericolose delusioni.

Osserva che anche i prezzi stabiliti col successivo calmiere sono inferiori per alcuni generi, come il burro e il baccalà, al prezzo di costo; così che sarà vano sperare che tali generi affluiscano sul mercato.

Quello che occorre colpire è invece il prezzo di origine, il costo di produzione, riconoscendo che, se vi è stato anche e vi è il coefficiente dell'eccessiva e colpevole speculazione del singolo dettagliante, la vera radice del male è altrove.

Del resto il miglior rimedio per combattere la speculazione, sarà quello di assicurare il copioso rifornimento del mercato, togliendo anche i divieti di esportazioni tra Provincia e Provincia, agevolando i trasporti e, almeno per alcuni giorni, sostituendo ai calmieri locali un calmiere nazionale.

Accenna all'utile azione moderatrice dei prezzi dei generi di consumo esercitata dagli enti autonomi sorti in molti centri.

Lamenta che Roma, pur così vicina al mare, sia scarsamente fornita di pesce e chiede quale sia al riguardo l'opera spiegata dal Commissariato per la pesca.

Crede che se si vogliono mantenere le Commissioni comunali dei calmieri, sia necessario coordinarne l'azione mediante una Commissione centrale presso il Commissariato dei consumi, la quale tenga conto delle diversità dei prezzi di produzione, delle tariffe del dazio e della diversità dei consumi nelle varie regioni.

Concludendo, si augura che il commissario dei consumi, la cui mente è così adusata ai problemi della realtà, voglia uscire dall'ambito delle misure artificiali e inadeguate per affrontare la questione con provvedimenti organici che diano la certezza che il Governo vuole con coraggio superare la crisi angosciosa che travaglia in materia di consumi il paese.

MURIALDI, sottosegretario di Stato per i consumi, riconosce che in un primo momento i calmieri imposti dalle Commissioni annonarie stabilirono prezzi assurdi, i quali valsero però a ricondurre, specie in Roma, la calma.

Certo queste Commissioni non possono essere ritenute le sole capaci di risolvere il problema del vettovagliamento.

Consente nella opportunità di stabilire per alcuni generi, come per le uova, un calmiere nazionale, ma questo non può essere frutto di improvvisazioni per non produrre inconvenienti maggiori di quelli cui si vuol porre rimedio.

Certo il rimedio fondamentale sta nel gettare sui mercati la quantità maggiore possibile di merce.

Ha cercato di frenare le esorbitanze commesse dalle autorità locali in materia di divieti di esportazione da Provincia a Provincia che è sua intenzione fare scomparire completamente stabilendo la libera circolazione delle merci (Approvazioni)

A questo proposito annuncia che è stata decisa stamane l'abolizione della Giunta delle importazioni e che si modificherà completamente tutto il sistema delle esportazioni (Approvazioni).

Certo per le merci controllate dallo Stato non è possibile ristabilire assoluta libertà di commercio; ma bisogna coordinare l'iniziativa privata con l'azione dello Stato.

Riconosce gl'inconvenienti lamentati dall'onorevole interpellante circa i prezzi del burro, del baccalà e dell'olio stabiliti a Roma dalla Commissione del calmiere, notando come essi siano stati determinati da una confusione fatta dalla Commissione circa il prezzo di requisizione di tali generi.

Venendo all'approvvigionamento della città di Roma dimostra che esso è stato fatto per i generi fondamentali con la maggior larghezza. Di recente si è anche aumentato il contingentamento della carne.

Non solo: ma si è anche provveduto a rifornire Roma di verdura mediante uno speciale consorzio con un delegato governativo a Napoli che cura la spedizione giornaliera di tre vagoni di verdura.

E ciò nonostante si tratti di un genere cui dovrebbero provvedere soltanto gli enti locali.

Rileva come sia necessario che l'azione del Governo sia integrata da quella delle autorità locali.

Le difficoltà nella distribuzione dei generi si sono incontrate e si incontrano in Roma; di ciò non può farsi carico al Commissariato dei consumi, ma all'Ente comunale, cui spetta di organizzare una accorta distribuzione e di esercitare un'azione continua di oculata vigilanza.

Ed a questo proposito crede che gli inconvenienti lamentati a Roma siano dipesi spesso dalla eccessiva moltiplicità e dall'azione discorde dei congegni di distribuzione.

Confida che i chiarimenti che ha dato siano sufficienti a dimostrare all'interpellante ed alla Camera che il Governo si rende conto di tutta l'importanza del problema e dà opera a risolverlo con provvedimenti radicali ed efficaci (Vive approvazioni — Applausi).

TOSTI DI VALMINUTA, per fatto personale, rilevando una osservazione dell'onorevole interpellante circa l'azione svolta dalla Delegazione centrale per la pesca dimostra come da questa siasi sempre regolarmente e abbondantemente sopperito all'approvvigionamento di Roma.

Cita diversi dati statistici dai quali risulta il progressivo rapido aumento avutosi nell'introduzione dei prodotti pescherecci sui diversi mercati delle città interne, e sopra tutto su quello di Roma, ove nello scorso maggio furono importati e venduti oltre tremila settecento quintali, contro le poche centinaia del corrispondente periodo degli anni scorsi, e contro soli mille duecento di carne bovina.

Recentemente l'eccessivo ribasso del calmiere che rendeva il prezzo non più rimuneratore, i divieti e gli ostacoli frapposti dai Comuni e dalle autorità politiche locali nei posti di produzione e il conseguente sciopero di molta parte dei pescatori dell'Adriatico, causarono un momentaneo incaglio, che però può ritenersi ormai superato.

Accenna all'importazione diretta del tonno fresco trasportato dai luoghi di pesca mediante appositi navi frigorifere e carri ferroviari refrigeranti, in perfette condizioni di freschezza, ai più lontani mercati di consumo e a Roma stessa.

Ma a questi provvedimenti debbono seguire altri che mirino ad aumentare grandemente la produzione ed a poter quindi rifornire con grande larghezza i mercati dei prodotti pescherecci, sanissimi ed economici, in guisa da portare un reale contributo al problema dell'alimentazione popolare. E per ciò ottenere occorre aumentare la flottiglia pescarecchia, dotarla di battelli a motore per la pesca lontana dalle coste; migliorare le condizioni materiali e morali della classe dei pescatori, ora tanto negletta, ed infine studiare nuovi campi di sfruttamento nell'immensità dei mari.

L'insieme di questi provvedimenti e di quelli meno importanti per la pesca nell'acqua dolce e nelle lagune forma oggetto del disegno di legge di cui fece cenno in quest'aula il ministro dell'industria, commercio e lavoro, disegno di legge che la Delegazione centrale per la pesca ha preparato e che per il bene di questa industria finora tanto trascurata l'oratore confida veder approvata, sì da portare il nostro paese al posto che gli spetta fra le nazioni marinare (Benissimo!).

FEDERZONI, si dichiara soddisfatto degli affidamenti avuti e soprattutto dell'intendimento del commissario dei consumi di abolire i divieti di esportazione tra Provincia e Provincia.

Pur consentendo nelle critiche circa il funzionamento degli organi di distribuzione in Roma rileva che il comune di Roma si è spogliato di tale funzione affidandola all'ente autonomo nel quale sono armonicamente rappresentati tutti gli enti di distribuzione.

Insiste infine sulla necessità di istituire un organo centrale coordinatore delle varie commissioni locali annonarie.

La seduta termina alle 16.40.

CRONACA ITALIANA

Istituto romano dei consumi. — Ieri, presenti le LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, l'on. Luzzatti ed altre personalità, ebbe luogo la cerimonia inaugurale del quinto grande distributorio dell'Istituto romano dei consumi, nel Trastevere, a piazza San Cosimato.

Parlarono applauditi il comm. Mazza esponendo l'opera benefica dell'Istituto, di cui tiene la presidenza, e l'on. Luzzatti.

In onore della brigata « Roma ». — In occasione della consegna della drappella, offerta ieri dal Municipio della capitale alla brigata « Roma », il senatore Lanciani ha pronunciato a Sona (Verona) un applaudito discorso di circostanza.

L'oratore, dopo d'avere fatta la storia della gloriosa brigata, formata in Roma il 1° novembre 1884, ha così concluso: « Signor generale, ufficiali e soldati! Noi romani di nascita e di adozione seguiremo ogni vostra mossa, ogni vostra impresa, con affetto di fratelli e con orgoglio di padri, sicuri che un solo grido uscirà dal vostro petto di acciaio: « Viva il Re! Viva la cara patria italiana! ».

La morte di Ruggero Leoncavallo. — Sabato scorso, alle ore 12, è morto ai bagni di Montecatini il maestro Ruggero Leoncavallo.

L'illustre estinto era nato a Napoli l'8 marzo 1858, ove all'età di otto anni fu ammesso in quel Conservatorio musicale. Diciottenne appena compose *Chatterton* ed in seguito *I Medici*, *I Pagliacci*, *Rolando di Berlino*, questo per incarico dell'ex-imperatore Guglielmo, *La Bohême*, *Maia*, *Gli Zingari*, *Goffredo Mameli* e *La Reginetta delle rose*.

Egli lascia un'opera incompiuta: *Ave Maria*.

Non appena conosciuta la triste notizia della morte, S. E. il ministro dell'istruzione pubblica, on. Alfredo Baccelli, ha così telegrafato alla vedova:

« Ruggero Leoncavallo diede alla musica italiana accenti di passione ed eleganza di armonie che non morranno nell'anima popolare.

Accolga l'espressione del mio dolore ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 8. — Si ha da Bucarest: I giornali annunciano che sono in corso importanti trattative dell'on. Tittoni per un'intima unione italo-romena.

BRUXELLES, 9. — Stamane, proveniente da Parigi, è giunto l'onorevole Tittoni, accompagnato dal comm. Pagliano.

Il pubblico che si trovava alla stazione ha acclamato vivamente l'on. Tittoni.

Stamane l'on. Tittoni ha visitato il primo ministro, Delacroix, ed il ministro per gli affari esteri, Hymans.

L'on. Tittoni ha consegnato al primo ministro ed al ministro degli affari esteri il Gran cordone dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro ed ha ricevuto il Gran cordone dell'Ordine di Leopoldo.

Il Re del Belgio ha ricevuto oggi alle 12,30 l'on. Tittoni trattenendolo a colazione, alla quale hanno assistito anche l'ambasciatore d'Italia a Bruxelles il personale dell'ambasciata, il primo ministro belga ed i ministri per gli affari esteri e per gli affari economici.

Il Re dei Belgi, ricevendo l'on. Tittoni, gli ha consegnato le insegne della Gran croce dell'Ordine di Leopoldo.

Nel pomeriggio di oggi l'on. Tittoni, circondato dai membri dell'Ambasciata d'Italia, ha ricevuto i rappresentanti della stampa di Bruxelles, che gli hanno portato il saluto dei giornalisti belgi e gli hanno espresso le più vive condoglianze per le vittime del recente disastro aviatorio a Verona.

L'on. Tittoni, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia, principe Ruspoli, e dal personale dell'ambasciata, si è recato nel pomeriggio al Municipio, ove è stato ricevuto nel gabinetto del borgomastro dal primo scabino Lemonnier, in rappresentanza del borgomastro assente.

L'on. Tittoni ha quindi visitato il palazzo municipale ed ha assistito ad un rinfresco offerto in suo onore.

L'on. Tittoni ha consegnato al ministro Melot ed al primo scabino Lemonnier le insegne di grande ufficiale della Corona d'Italia.

LONDRA, 9. — L'on. Schanzer, accompagnato dal suo segretario privato, ing. Varvaro, è partito oggi da Londra per fare ritorno a Parigi, ove la sua presenza è richiesta per alcuni giorni. Giovedì proseguirà per Roma.

L'on. Schanzer ha raggiunto nel suo viaggio alla capitale inglese l'obbiettivo che si era prefisso, definendo i termini di un apposito accordo in modo soddisfacente per l'Italia sulle questioni finanziarie pendenti fra i due Governi.

Il risultato di tali negoziati costituisce una nuova prova della ferma volontà dei due alleati di mantenere reciproci rapporti di sincera alleanza e di solidarietà politica ed economica.

Anche l'on. Marconi ha lasciato Londra per recarsi a Parigi.

BUENOS AIRES, 9. — La Scuola militare di aviazione ha dato una festa in omaggio all'aviatore italiano Locatelli. Vi assistevano i ministri degli affari esteri e della guerra ed il ministro d'Italia comm. Cobianchi.

Il ministro della guerra ha stabilito di consegnare all'aviatore Locatelli il diploma superiore di aviatore militare.

Il ministro degli esteri, Pueyrrenden, ha pronunciato un applaudito discorso.

Domani avrà luogo una grande dimostrazione popolare in onore della Missione italiana di aviazione.

PARIGI, 10. — Si ha da Bucarest: Il gran quartier generale romeno comunica che sul fronte orientale sono stati respinti attacchi di reparti bolscevichi e che sul fronte occidentale procede il disarmo della guardia rossa.

La calma regna a Budapest. I romeni hanno occupato la parte destra del settore di Budapest.

Il 3 corrente i romeni sono entrati in Temesvar tra indescrivibile entusiasmo.

BRUXELLES, 10. — L'on. Tittoni ha ricevuto stamane i membri della colonia italiana. Erano presenti alla riunione l'ambasciatore d'Italia, principe Ruspoli, e il personale dell' Ambasciata. Erano pure intervenute Delegazioni delle colonie italiane di Anversa, di Gand e di Liegi.

L'on. Tittoni, prima di partire per Malines, ha fatto una visita di cortesia al principe Vittorio Napoleone.

DUNKERQUE, 10. — Dopo il ricevimento al Municipio, il presidente della Repubblica, Poincaré, sempre vivamente acclamato, si è recato alla stazione ed è ripartito per Parigi.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.